

Relazione di validazione del Piano economico-finanziario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto dal Comune di INDUNO OLONA (VA), ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) di cui alla del. 363/2021/R/rif, come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif per la revisione del periodo 2024-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)

Premessa

Con la Deliberazione 363/2021/R/rif (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025) del 3 agosto 2021 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

Con la Deliberazione 389/2023/R/rif (Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)) sono state definite le regole per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio.

Ai sensi del comma 7.3 della Deliberazione 363/2021/R/rif, il piano economico finanziario deve essere corredato "dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

Il successivo comma 7.4 precisa che ... *"gli Enti Territorialmente Competenti, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario"*.

L'art. 28 del MTR-2 specifica, inoltre, che la verifica di cui sopra riguarda in particolare almeno la verifica:

- della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti
- del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore

La documentazione che ciascun gestore è tenuto a trasmettere all'ETC, cui viene applicata la denominazione di "PEF grezzo", include:

- prospetto tabellare del PEF redatto tramite l'apposita modulistica messa a disposizione da ARERA (c.d. "Tool MTR-2") ed eventualmente dall'ETC medesimo, per ciascuno degli ambiti tariffari oggetto di affidamento
- una relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dai documenti contabili e delle fonti contabili sottostanti
- eventuali altri documenti richiesti dall'ETC a integrazione di detta relazione
- una dichiarazione di veridicità di tutti i dati trasmessi, firmata dal legale rappresentante del soggetto gestore

La validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio integrato dei rifiuti. Ai sensi dell'art. 28 citato, essa consiste nel verificare almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

La Determinazione 1/DTAC/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025.

Si fa presente che le procedure di validazione svolte non costituiscono una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci dell'ETC o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, non si intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

Il presente documento esprime la validazione nei limiti e stante le osservazioni indicate con riferimento alla sola documentazione ricevuta dall'ETC e dal gestore. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione 363/2021/r/RIF come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif per la revisione del periodo 2024-

2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e pertanto non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli ivi indicati.

Attività svolta

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Deliberazione ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto l'MTR-2. Sono inizialmente stati analizzati i documenti messi a disposizione dall'ETC ed in particolare:

- PEF predisposto ai sensi del MTR-2;
- Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 predisposta e trasmessa all'ETC dal gestore competente così come individuato dalla regolazione ARERA
- Ulteriori allegati al PEF grezzo trasmessi dal gestore all'ETC.

Ad una prima verifica della documentazione ricevuta:

- il PEF è risultato redatto secondo il *Tool di calcolo* previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023
- la Relazione di Accompagnamento è risultata redatta secondo lo schema previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023
- la Dichiarazione di veridicità è risultata redatta secondo lo schema previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023

Il soggetto deputato dal Comune ha quindi proceduto ad effettuare l'attività di validazione del PEF, mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata la rispondenza dei dati economici con le scritture contabili, sui dati trasmessi dai gestori riguardo all'anno a e sui successivi relativi al periodo MTR-2.

A livello descrittivo, nella relazione trasmessa dai gestori unitamente al PEF c.d. "grezzo", l'attività svolta dal gestore di riclassificazione dei costi è indicata correttamente, così come i costi del Comune risultano correttamente derivanti da fonti contabili obbligatorie e sono stati attribuiti nelle singole voci di costo enucleati nella relazione di accompagnamento.

La verifica della metodologia di applicazione dell'MTR-2 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente;
- i gestori hanno descritto nella relazione di accompagnamento della tabella PEF:
 - ✓ il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per consentire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - ✓ il modello gestionale e organizzativo e i livelli di qualità del servizio.
- i gestori hanno allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle fonti obbligatorie e calcolato le componenti a conguaglio.

A partire dai dati precedentemente descritti l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- La ricezione e analisi del PEF "grezzo" da parte dei gestori;
- Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dall'MTR-2.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR-2, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato che il PEF comporta un incremento tariffario all'interno del limite di incremento tariffario previsto dall'MTR-2. I valori riscontrati secondo la metodologia esposta al punto precedente permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Si prende da atto che:

- Il limite alla crescita per il calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2024 è l'importo del Piano Economico Finanziario 2023 così come determinato in fase di elaborazione del PEF 2022-2025;
- Non è stato calcolato il conguaglio relativo ai costi previsionali valorizzati dai gestori nelle annualità 2022 e 2023 in quanto tali componenti non erano presenti nelle annualità 2022 e 2023;
- Sono stati valorizzati i cespiti acquistati dai gestori nelle annualità 2021, 2022 e 2023;
- È stato calcolato il conguaglio relativo ai costi di uso del capitale in quanto nelle predisposizioni tariffarie 2022 e 2023 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla deliberazione 68/2022/R/RIF (cfr. c. 2.2 Del. 68/2022/R/Rif);
- Non sono stati valorizzati i coefficienti QL, PG, C116 e CRI nel calcolo del limite alla crescita di entrambe le annualità 2024 e 2025;
- In entrambi le annualità 2024 e 2025 è stato rispettato il limite alla crescita.

Esiti dell'attività di validazione svolta

Ad una verifica finale la documentazione trasmessa dal gestore è risultata completa e soddisfacente in tutte le sue componenti, ovvero PEF, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità in accordo con la Del. 363/2021 e s.m.i. quanto ai contenuti e con la Det. 1/DTAC/2023 di ARERA quanto allo schema formale.

Brescia, 22/05/2024

Il responsabile della validazione

FIVE CONSULTING SRL
Via Cefalonia 55 - 7° Symbol
Daniela Gazzorelli
CPI 201405622
CPI 201405622

Sede legale - Sede Amministrativa: Brescia Via Cefalonia 55 – 25124 BRESCIA (BS)

Sito: www.fiveconsulting.it